



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 492 del 06/07/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 315 del 06/07/2022

PROPOSTA N. 744 del 05/07/2022

OGGETTO: Art. 1, comma 139, L. 145/2018. Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico via D'Annunzio (loc. S. Lucia). Conclusione procedura di verifica assoggettabilità a VAS variante al PRG, adottata con delibera CC 17/2022.

Visto:

- il decreto del Sindaco prot. n. 15575 del 30/11/2021 con il quale è stata individuata la Dr.ssa Angela Persia Responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione, incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli Artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 24/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio relativo all'anno 2022;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2021, con il quale è stato assegnato a questo Comune un contributo di euro 785.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- la determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica n° 116 Reg. Gen. del 25/02/2021, con la quale è stato conferito incarico professionale al Geol. Luciano Lucenti di Basciano, di eseguire propeedeutica alla fase di elaborazione della progettazione;
- la Relazione Geologica e Sismica redatta dal professionista incaricato rimessa a questo Ente nel mese di aprile 2021;
- la determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica n° 133 Reg. Gen. del 02/03/2021, con la quale è stato conferito incarico professionale alla CG Engineering s.r.l. di Montorio al Vomano, di redigere la progettazione definitiva dei lavori di che trattasi;
- il progetto definitivo riconsegnato in data 12/07/2021 e successivamente con integrazioni in data 22/07/2021, dalla CG Engineering s.r.l., come sopra incaricata, dell'importo complessivo di euro 785.000,00, di cui euro 524.188,41 per lavori a base d'asta;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 28/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo come sopra redatto, dell'importo complessivo di euro 785.000,00 di cui euro 524.188,41 per lavori a base d'asta;
- la propria precedente determinazione n° 582 Reg. Gen. del 29/07/2021, con la quale è stato conferito incarico professionale alla medesima CG Engineering s.r.l. di redigere la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;
- il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riconsegnato lo scorso dicembre 2021 dalla CG Engineering s.r.l. come sopra incaricata, dell'importo complessivo di euro 785.000,00, di cui euro 509.956,05 per lavori a base d'asta;

accertato che:

- per la realizzazione dell'opera si renderà necessario occupare terreni di proprietà privata sulle quali non esiste, in forza del vigente strumento pianificatorio, un vincolo preordinato all'esproprio e suc-

cessivamente avviare apposita procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'intervento, alla luce delle finalità, costituisce un'opera di interesse pubblico che rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo, dovendosi rinvenire il concetto di pubblica utilità per lavori di mitigazione di rischio idrogeologico, finalizzati alla messa in sicurezza di infrastrutture di trasporto reso alla collettività, in cui si offre un miglioramento della viabilità, così come avviene nel caso concreto;

visto il P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 20/07/2006, esecutiva;

considerato che il progetto interessa aree che in base al vigente strumento urbanistico sono destinate a "zona agricola a conservazione parziale", a vocazione inedificabile salvo deroghe previste per legge, e che per adeguare la destinazione delle aree dette agli obiettivi del progetto in riferimento, è necessario procedere con una variante puntuale al P.R.G., affinché le stesse assumono la destinazione urbanistica a "zone di rispetto stradale con bonifica idrogeologica" di cui all'art. 12.3.1 delle N.T.A del P.R.G. vigente;

ricordato che, come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, se la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista nel Piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto con ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico, secondo l'art. 19, comma 2, del medesimo DPR;

preso atto del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" che recepisce nella Parte seconda la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31/07/2007, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n° 300 del 28/12/2006;

rilevato che il medesimo decreto:

- all'art. 5, comma 1, definisce:
 - p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti, ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
 - q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
 - r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
- r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante;
- all'art. 7, comma 6, stabilisce che in sede regionale, l'Autorità Competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome;

atteso che la Regione Abruzzo - Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha precisato:

- con la circolare 31/07/2008 che l'autorità competente è l'Ente competente all'approvazione del Piano o Programma e conseguentemente, per effetto dell'art. 43 della L.R. 11/1999 e smi, nel caso di Piani comunali l'Autorità Competente è il Comune, coincidendo quindi le due autorità, procedente e

competente (vedi anche successiva circolare regionale prot. n. 528 del 19/01/2011 emanata a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12/01/2011);

- con la circolare 18/12/2008 ha fornito l'elenco delle Autorità con Competenza Ambientale "più adatte ad esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti nel Piano/Programma";
- con schema pubblicato sul sito della Regione Abruzzo ha precisato le fasi ed i tempi di Verifica di Assoggettabilità di Piani/Programmi alla V.A.S. ("Panoramica degli obblighi relativi alla consultazione come derivati dal D. Lgs. 4/2008");
- che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999 (attuativa del D.Lgs 112/1998) sono trasferite ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale;

atteso che:

- il D.Lgs. 16/01/2008 n° 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale", nella parte seconda disciplina le procedure per la VAS;
- la L.R. 09/08/2006 n° 27 che istituisce l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo che svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 04/08/2000 n° 83;
- la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità di attuazione della procedura di valutazione ambientale strategica, così come enunciato nella D.G.R. n. 148 del 19/02/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 13/08/2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- la Circolare emanata dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 31/07/2008 (Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi) e la successiva del 19/01/2011 (Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi);
- la Circolare emanata dalla Direzione medesima in data 18/12/2008 (Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale);

visti:

- la nota prot. n° 3980 del 21/03/2022 di avvio del procedimento di cui all'art. 11 del DPR 327/2001 e smi, trasmessa ai proprietari dei terreni in cui è previsto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in conseguenza della variante al PRG di cui al presente atto;
- l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 11 del DPR 327/2001 e smi, pubblicato all'Albo pretorio comunale in data 21/03/2022, riguardante l'adozione della variante al PRG di cui al presente atto;

atteso che dalla data di trasmissione della sopracitata comunicazione, ad oggi, non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati, relative essenzialmente ad indicazioni e/o suggerimenti dagli stessi proposti per la valutazione delle aree sulle quali è prevista l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

dato atto che, in riferimento alla normativa richiamata, con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 06/04/2022, esecutiva, è stato:

- dato formale avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per la variante puntuale delle aree che da destinazione a "zona agricola a conservazione parziale", onde consentire la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, dovranno assumono la destinazione urbanistica a "Zone di rispetto stradale con bonifica idrogeologica" di cui all'art. 12.3.1 delle N.T.A del P.R.G. vigente;
- dato pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune e all'albo pretorio del Comune;

- individuato quale Autorità Competente per la V.A.S.: l'Area III Tecnica e Ricostruzione all'interno dell'Ente;
- individuato quale Autorità Procedente: il Comune di Montorio al Vomano;
- individuato quale Proponente: il Comune di Montorio al Vomano;
- dato atto che sarà l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire:
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
 - le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 - i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

ricordato che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS) all'art. 4 garantisce l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 22/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo come sopra redatto, dell'importo complessivo di euro 785.000,00 di cui euro 509.956,05 per lavori a base d'asta ed è stata adottata variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 19, comma 2 e seguenti, del DPR 327/2001 e s.m.i., al fine di destinare le aree sulle quali si realizzerà l'opera pubblica in oggetto, attualmente con destinazione a “zona agricola a conservazione parziale”, a vocazione inedificabile salvo deroghe previste per legge, specificamente contraddistinte con mappali: 994 – 997 – 1003 – 998 – 628 – 629 – 992 – 995 – 149 – 1140 – 1136, del foglio 26 di questo Comune, a “zone di rispetto stradale con bonifica idrogeologica” di cui all'art. 12.3.1 delle N.T.A del P.R.G. vigente;

vista la nota prot. n° 0186776/22 del 12/05/2022, acquisita in data 12/05/2022 con prot. n° 6627, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Servizio Genio Civile di Teramo, in relazione alla previsione pianificatoria conseguente la variante puntuale al P.R.G. in fase di adozione da parte di questo Comune, ha espresso parere di compatibilità geomorfologica del territorio, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, favorevole, con prescrizioni;

ricordato che l'intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2021/2023, e nell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021;

vista la propria precedente determinazione n° 400 Reg. Gen. del 19/05/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE, sono state individuate le Autorità da consultare per le loro specifiche competenze ambientali, in attuazione della predetta Variante al P.R.G. per la realizzazione del citato progetto, e stabilito che la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta, ecc., sarebbe stata svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 07/08/1990 n° 241;

viste le note prot. nn° 7269 del 23/05/2022, 7296 del 24/05/2022 e 7618 del 30/05/2022, con le quali questo Ente ha convocato una conferenza dei servizi decisoria, con svolgimento in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, trasmesse alle Autorità come individuate nella richiamata determina 400/2022 di cui pocanzi;

ricordato che tutta la documentazione riguardante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, è stata pubblicata in data 23/05/2022 sul sito di questo

Comune, all'indirizzo: <https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=355&prw=1>

viste le note di riscontro di alcuni degli Enti convocati con la richiamata conferenza dei servizi, di cui al seguente elenco:

- nota prot. n° 0208893/22 del 27/05/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 30/05/2022 con prot. n° 7573, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, Servizio Difesa del Suolo – DPE013, Ufficio Piani di Bacino, ha comunicato di non avere competenze ambientali;
- nota prot. n° 0059015/22 del 30/05/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 30/05/2022 con prot. n° 7663, con la quale la ASL 4 di Teramo, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. - Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica (SISP), **ha espresso parere di non assoggettabilità** alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica, relativamente all'aspetto igienico-sanitario;
- nota prot. n° 0219165 del 06/06/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/06/2022 con prot. n° 7954, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Gestione e qualità delle Acque, “... *rilevato che l'iniziativa proposta determina l'uso di una porzione limitata di territorio a livello locale per la quale **non sono stati evidenziati elementi di criticità o impatti significativi sulla componente ambientale acqua, si comunica che non si rilevano ulteriori elementi di competenza sui quali produrre osservazioni***”;
- nota prot. n° 203158/22 del 24/05/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/06/2022 con prot. n° 7968, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, ha comunicato che avrebbe trasmesso le proprie osservazioni entro 30 giorni dall'invio del Rapporto Preliminare, che era invece visionabile, già alla data del 23/05/2022, al link indicato nella richiamata convocazione della conferenza dei servizi trasmessa da questo Comune;
- determina Dirigenziale n° 745 del 06/06/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/06/2022 con prot. n° 8007, con la quale la Provincia di Teramo, Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclo-pedonali, **ha espresso parere di non assoggettabilità a V.A.S.**;
- nota prot. n° 8208 del 25/05/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 08/06/2022 con prot. n° 8070, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha comunicato **di non ritenere di dover sottoporre l'intervento a procedura VAS**;

rilevato che alla data odierna non sono pervenute a questo Ente ulteriori riscontri da parte di altre Autorità/Enti interpellati con le richiamate note di convocazione della conferenza dei servizi;

atteso che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 30 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 3, comma 2, della legge 07/08/2015 n° 124, e come indicato nelle medesime note di convocazione della conferenza dei servizi;

ricordato che il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatto dal progettista come sopra incaricato e trasmesso a mezzo email in data 21/03/2022, comprende tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dettati dall'attuazione della variante in argomento;

ricordato inoltre che il Rapporto Preliminare è stato messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, sul sito web di questo Comune, al richiamato indirizzo <https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=355&prw=1>;

rilevato che:

- dalla valutazione conclusiva dell'istruttoria tecnico-ambientale circa la verifica dell'assoggettabilità o meno a VAS della zona in argomento, si evince la motivata valutazione che la variante urbanistica in argomento non comporta impatti significativi sull'ambiente tali da indurre attenzioni circa possibili

- superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale;
- la valutazione conclusiva ha tenuto conto dei pareri tecnici dei soggetti ambientali come sopra trasmessi e acquisiti;
 - dato atto che l'Ente condivide l'esclusione del procedimento dalla VAS;

riscontrato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'Ente, né diminuzione di entrate a carico del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

visto l'Art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

visti:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" che recepisce nella Parte seconda la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31/07/2007, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n° 300 del 28/12/2006;
- il D.Lgs. 16/01/2008 n° 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale" che nella parte seconda disciplina le procedure per la VAS;
- la L.R. 09/08/2006 n° 27;
- il D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la L.R. 11/08/2011 n° 28 e s.m.i.;
- la legge del 07/08/1990 n° 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i.;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) di prendere atto dell'istruttoria tecnico-ambientale per la verifica di assoggettabilità o meno a VAS della variante urbanistica per l'intervento di cui alla premessa;
- 2) in qualità di Autorità competente, **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante al vigente P.R.G. illustrata in premessa, per le ragioni pure in premessa esposte;

- 3) di disporre che il presente atto sia reso noto mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune e all'albo pretorio nonché trasmesso alle Autorità/Enti convocati alla conferenza dei servizi in premessa richiamata;
- 4) di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, che, non sussistono nei confronti delle figure intervenute nel procedimento e nelle istruttorie, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- 5) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al TAR competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 8) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Persia, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 744 del 05/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 06/07/2022.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 878

Il 06/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 492 del 06/07/2022 con oggetto: **Art. 1, comma 139, L. 145/2018. Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico via D'Annunzio (loc. S. Lucia). Conclusione procedura di verifica assoggettabilità a VAS variante al PRG, adottata con delibera CC 17/2022.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 06/07/2022